

LiPe 1 trimestre 2022: disponibile la pre-compilata dall'Agenzia delle Entrate

Da alcuni giorni è presente nella sezione "Documenti Iva precompilati" del portale "Fatture e Corrispettivi" la bozza, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, della **comunicazione LIPE** relativa al **primo trimestre 2022**.

Secondo quanto previsto dal provv. n. 183994/2021 (§ 2.1 lett. b), l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione il documento precompilato dal "sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento" (cioè 6 maggio, per il primo trimestre dell'anno).

Dal 1° gennaio 2022 si registrano alcune novità con riguardo al programma sperimentale di assistenza on line. Innanzitutto occorre sottolineare come, a partire dalle operazioni effettuate da tale data, sia prevista la predisposizione della **dichiarazione annuale Iva**.

Pertanto dal 10 febbraio 2023 (provv. n. 183994/2021, § 2.2) sarà messa a disposizione la bozza precompilata del modello IVA 2023 relativo al 2022, a favore dei soggetti passivi che avranno modificato, integrato e convalidato i registri e le LIPE dell'intero periodo d'imposta.

Altra novità concerne l'ambito soggettivo, posto che a coloro che effettuano le liquidazioni periodiche Iva su base trimestrale ai sensi dell'art. 7 del Dpr 542/99 si sono aggiunti da inizio anno anche i soggetti che, in possesso dei medesimi requisiti, effettuano la liquidazione secondo la **contabilità per cassa** ex art. 32-bis del Dl 83/2012 (provv. n. 183994/2021, § 3.4).

In questa prima fase sperimentale, considerata l'assenza dei soggetti passivi "mensili", la platea di operatori che si

possono facoltativamente avvalere dei documenti Iva precompilati resta, tuttavia, circoscritta a un perimetro piuttosto limitato.

Venendo all'adempimento relativo al primo trimestre 2022 e ai controlli da effettuare sulle bozze delle LIPE messe a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, può essere utile rammentare che l'Agenzia delle Entrate utilizza, al fine della relativa compilazione, fra l'altro i dati:

- delle **fatture** emesse e ricevute confluiti nei registri Iva precompilati del periodo;
- delle comunicazioni telematiche dei **corrispettivi** giornalieri;
- delle **LIPE** relative ai trimestri precedenti.

Con riferimento alle possibili integrazioni da effettuare sulla bozza precompilata, un elemento sul quale porre particolare attenzione concerne il **credito Iva** dell'**anno precedente**.

Con riguardo alla LIPE del primo trimestre 2022, nel rigo VP9 va, infatti, indicata l'eccedenza d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA riferita al periodo 2021, che il soggetto passivo intende portare in detrazione nella liquidazione del periodo.

Una volta effettuati gli opportuni controlli ed eseguite le eventuali modifiche o integrazioni, la LIPE precompilata potrà essere validata e trasmessa **entro il 31 maggio** 2022, termine ultimo per l'invio dei dati relativi al primo trimestre dell'anno.

I soggetti passivi potevano decidere di anticipare la validazione e trasmissione del modello al **16 maggio** 2022 e procedere al versamento dell'Iva periodica eventualmente dovuta, avvalendosi delle **funzionalità** presenti nell'area riservata.

Dopo l'accettazione della comunicazione, era possibile

addebitare direttamente l'importo dovuto sul proprio conto corrente bancario o scaricare copia del modello F24 utilizzabile per il pagamento del tributo se si desiderava procedere secondo modalità "tradizionali".

Possibile la regolarizzazione

Eventuali errori od omissioni nella compilazione delle LIPE "precompilate" trasmesse entro il 16 maggio (per beneficiare del servizio di versamento dell'Iva reso disponibile dall'Agenzia) non avrebbero ripercussioni sul piano sanzionatorio (se non per quanto concerne eventuali carenti versamenti), qualora fossero emendati entro il termine ordinario del 31 maggio.

Per le regolarizzazioni successive a quest'ultima data (e anteriormente alla presentazione del modello Iva 2023), invece, è necessario l'invio di una **comunicazione sostitutiva** della precedente, unitamente al versamento della sanzione ex art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)